

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4144 del 18/07/2025
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4831 del 01/12/2016 intestata a VALORE AMBIENTE scarl per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti (R13-R5) sito nel Comune di Cesenatico, Via Casino Neri n. 7.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4299 del 17/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno diciotto LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4831 del 01/12/2016 intestata a VALORE AMBIENTE scarl per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti (R13-R5) sito nel Comune di Cesenatico, Via Casino Neri n. 7.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4831 del 01/12/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. A.T.I. POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. - IMPRESA COROMANO S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Viale del Commercio n. 359. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti (R13-R5) sito in Comune di Cesenatico, Via Casino Neri n. 7”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico alla ditta richiedente in data 15/12/2016, come successivamente aggiornata e volturata in favore di VALORE AMBIENTE scarl;

Considerato che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*, che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti;

Dato atto che tale decreto all'art. 8, comma 1 prevedeva che, ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al medesimo, il produttore dell'aggregato recuperato, entro il 25/03/2025, presentasse all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Dato atto che nelle more dell'adeguamento, l'art.8 (“norme transitorie e finali”) del medesimo D.M. 127/24 prevede la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni/iscrizioni in essere;

Considerato che in data 24/03/2025 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2025/55256 del 24/03/2025, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 25/03/2025 con documentazione acquisita al PG/2025/56521, inerente all'aggiornamento della comunicazione art. 216 del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24 per la produzione di “aggregati recuperati” da operazione di recupero (R5);

Dato atto che con PEC del 28/03/2025 avente PG/2025/59585 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta, e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Atteso che con nota PG/2025/0095634 del 23/05/2025 sono state richieste integrazioni;

Dato atto che in data 22/06/2025 ed in data 11/07/2025 è stata trasmessa la documentazione richiesta, acquisita ai PG/2025/114815 e PG/2025/126582;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale e successiva documentazione integrativa, depositata agli atti dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali;

Viste le conclusioni istruttorie, depositate agli atti d'Ufficio, fornite dal responsabile del endo-procedimento "Iscrizione al registro imprese che recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. " acquisite in data 16/07/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 18/06/2025, VALORE AMBIENTE scarl risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (White List);

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4831 del 01/12/2016 avente ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. A.T.I. POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. - IMPRESA COROMANO S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Viale del Commercio n. 359. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti (R13-R5) sito in Comune di Cesenatico, Via Casino Neri n. 7*", rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico alla ditta richiedente in data 15/12/2016 come successivamente aggiornata e volturata in favore di VALORE AMBIENTE scarl, **come segue**:

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e

Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4831 del 01/12/2016** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. A.T.I. POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. - IMPRESA COROMANO S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Viale del Commercio n. 359. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti (R13-R5) sito in Comune di Cesenatico, Via Casino Neri n. 7"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico alla ditta richiedente in data 15/12/2016 come successivamente aggiornata e volturata in favore di VALORE AMBIENTE scarl, **come segue**:
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4831 del 01/12/2016 e smi.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4831 del 01/12/2016 e smi e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesenatico per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al

T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che VALORE AMBIENTE scarl è iscritta per l'attività di recupero R13-R5 sui rifiuti classificati con EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301 (tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98), EER 170302 (tipologia 7.6 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98), EER 101206, 170802 (tipologia 7.12 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98), EER 170802 (tipologia 7.13 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98), e per la sola attività di recupero R13 sui rifiuti classificati con EER 170504 (tipologia 7.31 bis dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98), in virtù dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 compresa nell'AUA adottata con Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-4831 del 01/12/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 15/12/2016 prot. n. 40872, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-3858 del 21/07/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 17/08/2017 prot. n. 30134;
- determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-1017 del 04/03/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 27/03/2019 prot. n. 13610;
- determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-4674 del 21/09/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 27/09/2021 prot. n. 43925;

per l'impianto nel Comune di Cesenatico (FC), via Casino Neri n. 7.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA in oggetto per l'aggiornamento della comunicazione ai sensi dell'art. 216 per l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024, che prevede:

- la rinuncia ai rifiuti delle tipologie 7.12 e 7.13, come sopra descritti, in quanto non compresi nel D.M. 127/2024;
- in generale, la rinuncia ai rifiuti di cui ai codici EER 170802, 101206 e 170802, in quanto non compresi nel D.M. 127/2024;
- la richiesta di inserire per la tipologia 7.31 bis l'operazione R5 per il codice EER 170504, per un totale di 5.000 tonnellate annue, con riduzione allo stesso valore del quantitativo dello stoccaggio annuo e con riduzione dello stoccaggio istantaneo (da 7.000 a 3.000 tonnellate);
- la riduzione dei quantitativi annuali di stoccaggio e recupero per i rifiuti della tipologia 7.1 che verranno gestiti in R13-R5 (EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 200301), da 73.500 a 68.650 tonnellate annue, mantenendo invariato il quantitativo di stoccaggio istantaneo;
- la richiesta, relativamente alla tipologia 7.6 (codice EER 17.03.02), di continuare ad effettuare il recupero ai sensi del D.M. 69/2018;
- un nuovo assetto impiantistico con relativa nuova planimetria di riferimento, consistente nella tavola denominata "TAV 1 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI RECUPERO SCALA 1:200 - 06/25", acquisita da Arpae al prot. n. 114815 del 25/06/2025, e l'effettuazione del recupero per la

produzione di End of Waste ai sensi del D.M. 127/2024;

Dato atto che l'art. 8 ("norme transitorie e finali"), comma 1 del medesimo D.M. 127/24 prevede quanto segue: *"Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998 inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto"*;

Dato atto che l'impianto, gestito in passato da una diversa azienda, è stato assoggettato a procedura di verifica (screening) conclusasi con D.P.P. n. 290-103208 del 10.12.2015, con cui il progetto è stato escluso, in considerazione dei limitati impatti attesi, da ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle prescrizioni in esso riportate.

Valutato che la comunicazione di modifica di AUA in oggetto per l'adeguamento ai sensi del D.M. 127/24:

- si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013, essendo stata prevista dalla Ditta in recepimento di nuove disposizioni normative, restando invariati i quantitativi annui di stoccaggio e di recupero;
- non rientra, per le motivazioni di cui sopra, nella categoria B.2.60 della L.R. 4/18 e s.m.i. *"Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'Allegato B.2 già autorizzati, realizzati, o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato A.2)"*, e pertanto non necessita di essere preventivamente assoggettata alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;
- quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni della D.P.P. n. 290-103208 del 10.12.2015;

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al prot. n. prot. n. 114815 del 25/06/2025, denominato "TAV 1 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI RECUPERO SCALA 1:200 - 06/25", a firma del tecnico incaricato.

PRESCRIZIONI:

- a) La Ditta **VALORE AMBIENTE scarl** (C.F./ P.IVA: 04328070406) con sede legale in Comune di Cesena (FC), viale G. Marconi n. 472, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'impianto sito nel Comune di Cesenatico (FC), via Casino Neri n. 7.
- b) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito nel **Comune di Cesenatico (FC), via Casino Neri n. 7**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI		QUANTITATIVI MASSIMI			ATTIVITÀ DI RECUPERO	
Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1 D.M. 05/02/1998	Codici EER	MESSA IN RISERVA		Recupero annuo (t)	Operazioni di recupero consentite	Caratteristiche end of waste
		Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)			
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	101311 170101 170102 170103 170107 170904 200301	15.500	68.650	68.650	R13 - R5 (ai sensi del D.M. 127/24)	Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/2024
7.6 - Conglomerato bituminoso, frammenti piattelli per il tiro al volo	170302	500	3.000	3.000	R13 - R5 (ai sensi del D.M. 69/18)	Granulato di conglomerato bituminoso conforme al D.M. 69/2018
7.31-bis - Terre e rocce di scavo	170504	3.000	5.000	5.000	R13-R5 (ai sensi D.M. 127/2024)	Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/2024
Totale (t)		19.000	76.650	76.650		

L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 2** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

- c) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 per quanto applicabili all'impianto.

in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e in conformità al D.M. 28 giugno 2024, n. 127 e al D.M. 28 marzo 2018 n. 69. In particolare dovrà essere assicurato il rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui all'Allegato 5 al DM 05.02.98 e s.m.i.

- d) I materiali derivanti dall'**operazione di recupero R5** sui rifiuti di cui alla tipologia 7.1 e 7.31bis sopra riportati cessano di essere considerati rifiuto e sono qualificati come "aggregato recuperato" se soddisfano i criteri previsti dall'art. 3 e dall'Allegato 1 al D.M. 127/2024. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2 del D.M. 127/24 e inviata ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena e ad Arpae APA Est Servizio Territoriale di Forlì-Cesena.
- e) Il rifiuto di conglomerato bituminoso (EER 170302) appartenente alla tipologia 7.6, derivante dall'**operazione di recupero R5**, cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del **D.M. 28 marzo 2018 n. 69**. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e inviata ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena e ad Arpae APA Est Servizio Territoriale di Forlì-Cesena al termine del processo produttivo di ciascun lotto.
- f) Le diverse tipologie di End of Waste dovranno essere stoccate separatamente e identificate mediante apposita cartellonistica, recante l'indicazione della tipologia di End of Waste e la numerazione del lotto corrispondente.
- g) Dovrà essere comunicata ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena qualsiasi variazione relativa agli amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, **entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori. A tal fine, si informa che Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza. L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.